

LA FILOSOFIA POLITICA DI KANT. CHILIASMO FILOSOFICO E DIRITTO COSMOPOLITICO

TOMMASO VALENTINI*

SOMMARIO: 1. *Introduzione.* 2. *L'agire politico come sittliche Aufgabe.* 3. *La storia come progresso morale: chiliasmo filosofico e chiliasmo teologico.* 4. *Repubblicanesimo kantiano e Stato di diritto.* 5. *Diritto internazionale e diritto cosmopolitico: l'ideale regolativo della Weltrepublik.* 6. *Sviluppi ed attualità del cosmopolitismo kantiano.*

1. INTRODUZIONE

UNO degli elementi più caratteristici della riflessione politica e giuridica di Immanuel Kant può essere individuato nell'esigenza della costituzione di un diritto internazionale e cosmopolitico in grado di garantire lo stabilirsi ed il consolidarsi di una pace perpetua tra gli Stati. La formazione di una società cosmopolitica (*weltbürgerliche Gesellschaft*) è una delle istanze fondamentali della filosofia politica dell'autore ed è allo stesso tempo uno dei principali motivi ispiratori anche dei suoi scritti sulla filosofia della storia e della religione. Nel corso della trattazione cerchiamo di approfondire gli elementi fondamentali che ad avviso di Kant consentono l'istituzione di un diritto cosmopolitico e l'istaurarsi stesso sul piano storico di quello che egli definisce come "chiliasmo filosofico".¹ Nel nostro studio ci proponiamo quindi di porre in luce la stretta relazione istituita dal pensatore di Königsberg tra diritto cosmopolitico e chiliasmo filosofico.

Fin da ora possiamo affermare che la costituzione di un diritto cosmopolitico (*Weltbürgerrecht*) è per Kant lo scopo finale (*Endzweck*) di un agire politico moralmente ispirato e si pone come la concreta realizzazione storica di un "chiliasmo filosofico": con quest'ultimo egli intende qualificare la speranza di un generale rinnovamento dei rapporti giuridici tra gli Stati del mondo, condizione necessaria al consolidarsi di una pace universale, stabile e duratura.

* Università degli Studi Guglielmo Marconi, Facoltà di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Via Plinio, 44, 00193 Roma. E-mail: t.valentini@unimarconi.it

¹ Si ricordi che "chiliasmo" (*chilios* è parola greca che significa "mille") è sinonimo di "millenarismo". Nicola Abbagnano definisce chiliasmo o millenarismo «ogni credenza nell'avvento di un radicale rinnovamento del genere umano e nell'instaurazione di uno stato definitivo di perfezione» (N. ABBAGNANO, *Dizionario di Filosofia*, terza edizione aggiornata e ampliata da G. Fornero, Utet, Torino 2005, p. 153).

Kant parla esplicitamente di un chiliasmo filosofico «che spera in uno stato di pace perpetua, fondata in una lega delle nazioni come repubblica mondiale».²

2. L'AGIRE POLITICO COME *SITTICHE AUFGABE*

Prima di analizzare le principali opere in cui viene sviluppata l'idea di un diritto cosmopolitico in relazione alla speranza nella realizzazione storica di un chiliasmo filosofico, tentiamo di porre in rilievo uno dei più importanti presupposti speculativi della riflessione politica kantiana, ovvero la concezione dell'agire politico come *sittliche Aufgabe*, come "compito etico" da realizzare secondo i principi dell'imperativo categorico: i principi della ragion pura nel suo uso pratico. In particolare nello scritto dal titolo *Sopra il detto comune: «Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»*, e nella prima *Appendice della Pace perpetua*, Kant tematizza il rapporto tra la politica, «intesa come dottrina pratica del diritto»,³ e la morale, «intesa come dottrina teoretica del diritto»:⁴ per il filosofo non può esserci nessun conflitto tra i principi dell'agire politico ed il dovere morale. In antitesi alla figura tipicamente machiavellica⁵ dell'uomo di Stato che persegue in politica il proprio utile ed il successo personale, incurante della moralità delle sue azioni, viene posta al centro dell'attenzione la figura del "politico morale", di un uomo di governo che adotta «i principi della prudenza politica (*Staatsklugheit*) in modo da farli coesistere con la morale»:⁶ il "politico morale" è colui che sa subordinare la politica alla morale, l'uomo di potere che fa guidare la sua azione di governo dal principio formale dell'imperativo categorico, dall'ideale del diritto. All'agire eticamente ispirato del "politico morale", vengono contrapposte le massime soggettive, non dichiarabili pubblicamente, tipiche del "machiavellico": «*Fac et excusa*», «*Si fecisti, nega*», «*Divide et impera*».

² I. KANT, *Die Religion innerhalb der Grenzen der blossen Vernunft* [prima edizione 1793; seconda edizione 1794], in *Akademie-Ausgabe, Kant's gesammelte Schriften*, hrsg. von der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1902 ss, vol. VI (1907), a cura di G. Wobbermin, pp. 1-202, p. 34; tr. it. di A. Poggi, Introd., revisione e cura di M.M. Olivetti, *La religione entro i limiti della sola ragione*, Laterza, Roma-Bari 2000⁵, p. 34. D'ora in poi faremo riferimento all'*Akademie-Ausgabe* con la sigla AA, seguita dal numero del volume in cifre romane e dal numero della pagina in cifre arabe.

³ I. KANT, *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf* [prima edizione 1795; seconda edizione 1796], in AA, vol. VIII (1912), a cura di H. Maier, pp. 343-386, p. 370; tr. it. di V. Cicero, Introd. e cura di M. Roncoroni, *Pace perpetua*, Rusconi, Milano 1997, p. 123. Una buona traduzione del testo *Zum ewigen Frieden* è anche quella contenuta nel volume I. KANT, *Scritti di storia, politica e diritto*, a cura di F. Gonnelli, Laterza, Roma-Bari 2003⁴, pp. 163-207.

⁴ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 123 (AA, VIII, p. 370).

⁵ A questo proposito è stato osservato che «esiste un eterno dialogo tra Kant e Machiavelli (quello dell'idealismo e del realismo)» (P. HASSNER, *Situation de la philosophie politique chez Kant*, «*Annales de la philosophie politique*», 4, Paris 1962, p. 78).

⁶ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 127 (AA, VIII, p. 372).

Kant è tuttavia consapevole che il “politico morale”, seguendo senza mediazione ed equilibrio pratico l’idea pura del dovere giuridico, rischi di divenire un “moralista dispotico”, ovvero un uomo che impone, attraverso misure precipitose, la trasformazione dei comandi del diritto in prassi: si tratterebbe di un uomo privo della necessaria prudenza politica (*Staatsklugheit*) e della saggezza pratica (*Staatsweisheit*) nelle scelte di governo: «incapace di distinguere tra esigenza morale e situazione data, egli manifesta essenzialmente una riflessione insufficiente in ordine alla diversificazione dei fenomeni, ai quali quell’esigenza dev’essere applicata». ⁷ Possiamo quindi rilevare che Kant nel delineare le caratteristiche del “politico morale” non manchi affatto di realismo politico, un realismo in grado di coniugare l’ideale formale del dovere con la realtà delle circostanze: la teoria, (ciò che è vero *in thesi*), con la prassi, ciò che è concretamente realizzabile (*in hypothesi*); il “politico morale” si configura come uomo d’azione in grado di tradurre le istanze etiche ed i principi del diritto in prudenza politica, è colui che sa realizzare un pratico equilibrio tra il dover-essere ideale e la sua effettiva realizzabilità.

Kant è consapevole del fatto che per il costituirsi di una pace perpetua e di un diritto cosmopolitico sia necessario un preliminare accordo dell’agire politico con l’imperativo morale, un accordo realizzabile per mezzo di una duttile arte della mediazione pratica e della prudenza (la *prudentia*, virtù di cui parlava anche tanta parte della trattatistica politica medievale⁸). Il filosofo ribadisce, quindi, con vigore che per una speranza criticamente fondata nella costituzione pacifica di un ordine internazionale occorre che la politica “si inchini” innanzi al diritto: «soltanto così essa può sperare di giungere, benché lentamente, a quel grado in cui brillerà di durevole splendore». ⁹

⁷ D. FALCIONI, *Natura e Libertà in Kant. Una interpretazione del progetto* Per la pace perpetua (1795), Presentazione di R. Brandt, Bulzoni, Roma 1995, p. 59. Nello studio viene inoltre sottolineato che «è il politico morale a dover riaffermare nella propria azione il radicamento morale della dottrina del diritto e a dover guardare alla politica come ad una messa in pratica del diritto» (*ibidem*, p. 81).

⁸ Ricordiamo ad esempio che per Tommaso d’Aquino l’attività politica viene a coincidere con l’esercizio stesso della *prudentia*. Per l’Aquinato la politica è “arte della *prudentia* avente come fine il bene comune”: «*Prudentia relata ad bonum commune vocatur politica*» (TOMMASO D’AQUINO, *Summa Theologiae*, II-II, q. 47, a 10 ad 1). Notiamo inoltre che il significato della parola latina *prudentia* nella cultura tedesca del ‘700 viene reso con il termine *Staatsklugheit* (letteralmente “intelligenza nel governo dello Stato”), termine usato spesso anche da Kant. A tal proposito cfr. N. PIRILLO, *Regno dei fini e dottrina della prudenza*, in A. RIGOBELLO (a cura di), *Il “regno dei fini” in Kant*, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli 1996, pp. 29-52; G. MARINI, *Figure di uomo politico tra sapienza e prudenza. Considerazioni sulla prima appendice al progetto kantiano per la pace perpetua*, in D. VENTURELLI (a cura di), *Prospettive della morale kantiana*, Impressioni Grafiche, Acqui Terme 2001, pp. 217-233.

⁹ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 147 (AA, VIII, p. 380).

3. LA STORIA COME PROGRESSO MORALE: CHILIASMO FILOSOFICO E CHILIASMO TEOLOGICO

Già a partire dal cosiddetto periodo “precritico” le riflessioni politiche e giuridiche di Kant trovano delle singolari convergenze con le sue tesi in ambito di filosofia della storia e della religione: questo emerge in particolare a proposito delle tematiche del diritto cosmopolitico e del chiliasmo filosofico, dove le riflessioni di tipo giuridico-istituzionale vengono inserite all’interno di un’ampia prospettiva di filosofia della storia (*Geschichtsphilosophie*) e della religione (*Religionsphilosophie*).

Lo scritto del 1784 dal titolo *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* presenta una concezione della storia alla luce del senso che essa può rivestire per il genere umano: in questo testo Kant tenta di rintracciare nelle vicende umane singole e collettive «il filo conduttore (*Leitfaden*) di un disegno della natura»: ¹⁰ si domanda se si possa parlare di un progresso morale e civile dell’umanità (*Beförderung der Humanität*), e se effettivamente vi siano un fine ed una destinazione ultima dell’uomo (*Bestimmung des Menschen*). ¹¹ Il filosofo si chiede se la storia possa essere interpretata come un “avvicinamento” dell’umanità verso un fine ultimo da realizzare: la storia del genere umano viene quindi considerata «come uno sviluppo continuato e costante (*als eine stetig fortgehende Entwicklung*), anche se lento» ¹² verso la realizzazione ultima

¹⁰ I. KANT, *Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht* [in «Berlinische Monatsschrift», Novembre 1784, pp. 385-411], in AA, vol. VIII (1912), pp. 15-31, p. 18; trad. it. di G. Solari e G. Vidari, Introd. e note di D. Faucci, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in IDEM, *Scritti di filosofia politica*, La Nuova Italia, Firenze 1969, p. 2.

¹¹ Si ricordi che la domanda filosofico-teologica sulla destinazione dell’uomo (*Bestimmung des Menschen*) ha interessato moltissimo i filosofi del ‘700: nell’ambito culturale tedesco Johann Joachim Spalding dedicò a questo tema un libro comparso nel 1748 proprio dal titolo *Betrachtungen über die Bestimmung des Menschen* (Considerazioni sulla “destinazione/missione” dell’uomo). Questo volume trattava una tematica cara sia agli illuministi che ai pietisti ed ebbe all’epoca ampia diffusione: è significativo ad esempio che anche J.G. Fichte pubblicò nel 1800 un libro con lo stesso titolo. Sul tema della destinazione dell’uomo in Kant cfr. R. BRANDT, *Die Bestimmung des Menschen bei Kant*, Meiner, Hamburg 2007.

¹² I. KANT, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in IDEM, *Scritti di filosofia politica*, cit., pp. 1-2 (AA, VIII, p. 18). Sulla concezione kantiana della storia come “teleologia morale” e “progressivo perfezionamento giuridico e costituzionale” cfr. M. RIEDEL, *Geschichtstheologie, Geschichtsideologie, Geschichtsphilosophie. Untersuchung zum Ursprung und zur Systematik einer kritischen Theorie der Geschichte bei Kant*, «Philosophische Perspektiven», 5 (1973), pp. 200-226; W.A. GALSTON, *Kant and the Problem of History*, University of Chicago Press, Chicago 1975; J.-F. LYOTARD, *L’enthousiasme: la critique kantienne de l’histoire*, Galilée, Paris 1986; tr. it. Di F. Mariani Zini, *L’entusiasmo. La critica kantiana della storia*, Guerini e Associati, Milano 1989; A. PHILONENKO, *La théorie kantienne de l’histoire*, Vrin, Paris 1986; G. CUNICO, *Da Lessing a Kant. La storia in prospettiva escatologica*, Marietti, Genova 1992, in particolare pp. 133 ss.; J.-M. MUGLIONI, *La philosophie de l’histoire de Kant. Qu’est-ce que l’homme?*,

di un ordinamento giuridico universale, tale da regolare razionalmente e pacificamente i rapporti tra gli Stati. In particolare è nella “tesi quinta” di questo scritto che viene posto il problema di come si possa «pervenire ad attuare una società civile (*bürgerliche Gesellschaft*) che faccia valere universalmente il diritto»: ¹³ osserviamo che per attuare il fine supremo (*höchste Absicht*), la natura ¹⁴ si serva proprio di quell’antagonismo e di quell’«insocievole socievolezza (*ungesellige Geselligkeit*)» che caratterizzano l’uomo ed i singoli Stati prima che essi si costituiscano in un ordinamento giuridico. In Kant, così come successivamente sarà affermato anche da Johann Gottlieb Fichte, l’ostacolo rappresentato dall’insocievolezza e dalla generale rivalità diviene il presupposto logicamente necessario per una nuova tensione morale, per far emergere l’esigenza di una società civile in cui sovrano sia il diritto e non la forza.

È quindi da un originario antagonismo che nascono le virtù sociali, l’intima istanza di costituire per il progresso e la pace uno Stato di diritto ed una legalità internazionale: «senza la condizione, in sé certo non desiderabile, della insocievolezza (*Ungeselligkeit*), [...] tutti i talenti rimarrebbero in eterno chiusi nei loro germi in una vita pastorale arcadica di perfetta armonia [...]. Gli impulsi naturali che lo spingono a ciò, le fonti della insocievolezza e della generale rivalità sono causa di molti mali, ma questi però spingono a nuova tensione di sforzi, ad un maggior sviluppo delle disposizioni naturali, che rivelano l’ordine di in saggio Creatore». ¹⁵ Nella dialettica sociale kantiana, in questo paradosso della «insocievole socievolezza degli uomini (*ungesellige Geselligkeit der Menschen*)», ¹⁶ sono state rinvenute delle notevoli affinità anche con le riflessioni politiche di Thomas Hobbes ¹⁷

PUF, Paris 1993; L. TUNDO FERENTE, *Kant. Utopia e senso della storia. Progresso, cosmopoli, pace*, Dedalo, Bari 1998; G. CUNICO, *Il millennio del filosofo: chiliasmo e teleologia morale in Kant*, Edizioni ETS, Pisa 2001.

¹³ I. KANT, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in IDEM, *Scritti di filosofia politica*, cit., p. 9 (AA, VIII, p. 22).

¹⁴ Da notare è che con il termine *Natur* Kant non intenda affatto «la natura in generale, qualcosa che anticipi il “non-io” di Fichte» (F. GONNELLI, *La filosofia politica di Kant*, Laterza, Roma-Bari 1996, p. 238), bensì una natura che “agisce” in maniera razionale e teleologica anche al di là delle singole volontà e libertà degli individui: questa concezione della natura finalisticamente orientata costituisce quasi una sorta di “provvidenza laica” e si potrebbe interpretare anche come un’anticipazione dell’“astuzia della ragione” di cui parla Hegel.

¹⁵ I. KANT, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in IDEM, *Scritti di filosofia politica*, cit., p. 8 (AA, VIII, pp. 21-22).

¹⁶ *Ibidem* (AA, VIII, p. 20).

¹⁷ A questo proposito è stato osservato che Kant «mantiene per un verso in tutta la sua costrittività lo schema hobbesiano: l’antagonismo è propriamente “il male”, la “causa intermedia che rende necessaria l’unificazione degli uomini e la coazione; unificazione che li costringe a sviluppare i loro talenti”» (F. GONNELLI, *La filosofia politica di Kant*, cit., p. 77). Pur sottolineando gli influssi delle argomentazioni hobbesiane su Kant, viene tuttavia rilevato che «la tesi dei vantaggi naturali dell’egoismo, del bene globale prodotto dal male locale, viene trasferita da Kant in un quadro diverso da quello condiviso, in linea generale, dalla tradizione inglese» (*ibidem*). Per Kant il fine dell’attività di governo è inoltre assai diverso da

e di Bernard de Mandeville.¹⁸ Si deve tener presente però che radicalmente diverso è il significato generale dato da Kant a tale originario e costitutivo antagonismo: «la natura pertanto si è valsa della discordia degli uomini, e persino di quella delle grandi società [...], come di un mezzo (*zu einem Mittel*) per trarre dal loro inevitabile antagonismo una condizione di pace e di sicurezza».¹⁹ Diversamente da Hobbes e Mandeville, per Kant la finalità ultima della natura nel porre l'originaria insocievolezza degli uomini è quella di dar luogo ad una costituzione giuridica statale ed internazionale, cioè ad una federazione di popoli quale «condizione cosmopolitica di pubblica sicurezza (*weltbürgerlicher Zustand der öffentlichen Staatssicherheit*)».²⁰

Nella “settima tesi” dello scritto kantiano sulla filosofia della storia, anche per gli Stati già costituzionalmente formati al loro interno viene rilevata l'esigenza di uscire dal loro originario “stato di natura”, caratterizzato da un *bellum omnium erga omnes*, per unirsi in una federazione di popoli, in un *foedus pacificum*: Kant afferma che sarà la situazione sempre più insopportabile di disastrose e dispendiose guerre a costringere i popoli ad «uscire dallo stato eslege di barbarie per entrare in una federazione di popoli (*Völkerbund*), nella quale ogni Stato, anche il più piccolo, possa sperare la propria sicurezza e la tutela dei propri diritti non dalla propria forza o dalle proprie valutazioni giuridiche, ma solo da questa grande federazione di popoli (*foedus amphictyonum*), da una forza collettiva e dalla deliberazione secondo leggi della volontà comune (*nach Gesetzen des vereinigten Willens*)».²¹

La costituzione di una federazione di popoli è secondo Kant la garanzia per il formarsi di un generale stato di pace e di sviluppo sociale; non viene considerata come un progetto utopico, bensì come un ideale concretamente realizzabile, seppur in tappe graduali e in un volgere lunghissimo di anni. Il tempo per l'effettiva realizzazione storica di tale universale ordinamento cosmopolitico viene paragonato al periodo lunghissimo che dovette trascorrere per il passaggio dell'uomo dallo stato di natura allo stato civile: «per quanto chimerica (*schwärmerisch*) questa idea possa apparire (e come tale fu derisa quando ne scrissero un abate di Saint-Pierre o un Rousseau, forse perché essi la credevano di realizzazione troppo vicina), certo è che questa è l'inevitabile via d'uscita dai mali che gli uomini si procurano a vicenda e che devono co-

quello teorizzato da Hobbes: secondo Kant l'attività politica non deve avere come fine solo la conservazione dell'ordine e della stabilità, ma deve tendere alla costituzione di un ordinamento internazionale e cosmopolitico in grado di salvaguardare la libertà di tutti i cittadini del mondo e di tutelarli giuridicamente.

¹⁸ Cfr. S. SEMPLICI, *Kant e Mandeville. Politica e «Selbstliebe»*, «Archivio di Filosofia», 59 (1991), pp. 65-88.

¹⁹ I. KANT, *Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in IDEM, *Scritti di filosofia politica*, cit., p. 13 (AA, VIII, p. 24).

²⁰ *Ibidem*, p. 16 (AA, VIII, p. 26).

²¹ *Ibidem*, p. 13 (AA, VIII, p. 24).

stringere gli Stati a quella stessa decisione (per quanto difficile essa possa riuscire loro) a cui l'uomo selvaggio non meno malvolentieri fu costretto: cioè rinunciare alla sua libertà brutale e cercare pace e sicurezza in una costituzione legale (*gesetzmässige Verfassung*).²² Nel progetto per l'istituzione storica di un diritto internazionale e cosmopolitico Kant ripone le ragioni della sua speranza sul piano etico e politico (si ricordi il celebre interrogativo kantiano: «che cosa posso sperare?»²³). Egli è tuttavia consapevole del lungo cammino che dovrà percorrere l'umanità per il suo perfezionamento morale e giuridico, ed è per questo che non esita a parlare di un "chiliasmo filosofico", di una speranza che trova le sue intime motivazioni solo su di un amplissimo scenario storico: «come si vede, la filosofia può anche avere il suo millenarismo (*die Philosophie könne auch ihren Chiliasmus haben*): ma un fine millenaristico tale che alla sua attuazione può giovare anche solo l'idea di esso, sia pure molto lontana, e che perciò è tutt'altro che illusorio». ²⁴ La speranza nella realizzazione di un universale ordinamento giuridico spinge l'agire politico ad operare in vista dell'ideale costituzione cosmopolitica, spinge ad agire collettivamente "come se" (*als ob*) tale finalità fosse realmente raggiungibile: Kant parla a questo proposito di "indizi storici" che possono dar ragione della speranza in un generale progresso morale e civile dell'umanità: «[...] e per tal modo tutto si prepara per una grande futura federazione di Stati, di cui le generazioni passate non ci hanno dato alcun esempio. Sebbene questa federazione di Stati (*Staatskörper*) appaia oggi soltanto abbozzata, comincia però a destarsi un presentimento in tutti i membri interessati alla conservazione del tutto, e ciò dà a sperare che dopo qualche crisi rivoluzionaria di trasformazione, sorga finalmente quel che è il fine supremo della natura, cioè un generale ordinamento cosmopolitico (*ein allgemeiner weltbürgerlicher Zustand*)». ²⁵ Nello scritto *Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico* viene in tal modo anticipato uno dei concetti fondamentali sviluppato nella seconda parte della *Critica del Giudizio* e soprattutto nella *Metafisica dei costumi*: «scopo finale della creazione (*Endzweck der Schöpfung*)»²⁶ è l'uomo e l'adempimento della sua missione etica e politica, ovvero la costituzione di una pace perpetua e di un diritto universalmente valido.

La visione teleologica della storia che consente di riflettere sulle vicende umane come un ampio concatenarsi finalisticamente ordinato trova, a nostro

²² *Ibidem*, pp. 13-14 (AA, VIII, p. 24).

²³ «*Was darf ich hoffen?*» (I. KANT, *Kritik der reinen Vernunft*, AA, vol. III (1904), a cura di B. Erdmann, B 833). Sulla concezione kantiana della speranza all'interno della fondazione critico-trascendentale cfr. A. RIGOBELLO, *Kant. Che cosa posso sperare?*, Studium, Roma 1983.

²⁴ I. KANT, *Idee di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico*, in *IDEM, Scritti di filosofia politica*, cit. p. 19 (AA, VIII, p. 27).

²⁵ *Ibidem*, p. 20 (AA, VIII, p. 28).

²⁶ I. KANT, *Kritik der Urteilkraft*, AA, vol. V (1913), a cura di G. Reimer, pp. 165-485, B 435; trad. it. di A. Gargiulo, Introd. di P. D'Angelo, *Critica del Giudizio*, Laterza, Roma-Bari 2006, p. 557.

parere, una compiuta formulazione nell'opera kantiana del 1793 dal titolo *La religione entro i limiti della sola ragione*: in tale scritto compare infatti con chiarezza l'idea di una repubblica mondiale (*Weltrepublik*) come compito storico al quale tendere e speranza politica da realizzare. Parlando del male radicale nella natura umana, Kant analizza la drammatica presenza di tale tendenza negativa all'interno dei rapporti internazionali, «in cui le nazioni stanno le une di fronte alle altre secondo i rapporti del rozzo stato di natura (stato di guerra perpetua)»: ²⁷ il male radicale non pesa dunque solo sulla vita personale del singolo individuo ma si diffonde nella vita sociale investendo il modo di concepire e praticare la politica e il diritto. A causa del “male radicale presente nella natura umana” (*Über das radikale Böse in der menschlichen Natur* è il titolo stesso della prima parte dell'opera) sia la speranza politica di un “chiliasmo filosofico” sia la speranza religiosa di un “chiliasmo teologico” vengono derisi dagli uomini come irrealizzabili ideali utopici: «il chiliasmo filosofico (*der philosophische Chiliasm*), che spera in uno stato di pace perpetua, fondato sulla federazione di popoli come repubblica mondiale (*Völkerbund als Weltrepublik*), è – precisamente come il chiliasmo teologico, che fa assegnamento sul completo miglioramento morale di tutto il genere umano – messo generalmente in ridicolo come una stravaganza (*als Schwärmerei*)». ²⁸ In questi passi viene definita con chiarezza anche la differenza tra “chiliasmo filosofico” e “chiliasmo teologico”: mentre il primo afferma la speranza politica di una pace perpetua fondata su di un'ideale repubblica universale, il secondo si configura come speranza religiosa nell'instaurazione terrena del regno di Dio (il *Reich Gottes* della tradizione cristiana e luterana in particolare).

Possiamo rilevare delle singolari affinità tra la duplice speranza kantiana in un rinnovamento istituzionale e religioso e la prospettiva, presentata da Agostino nel *De civitate Dei*, di un cammino etico e spirituale dell'umanità (*civitas Dei peregrina*) verso una “pace perpetua”, preludio alla *beatitudo caelestis*: «in questo luogo d'insicurezza e tempi di malvagità» – afferma Sant'Agostino – «non è vana neanche quest'ansia di raggiungere con un desiderio più fervido quella sicurezza in cui è pace sommamente piena e certissima. [...] La pace è il

²⁷ I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, cit., p. 34 (AA, VI, p. 34). Sulla visione kantiana della guerra come segno della presenza di un “male radicale” nella storia umana cfr. A. PHILONENKO, *Histoire et guerre chez Kant*, Y. YOVEL (a cura di), *Kant's Practical Philosophy Reconsidered. Papers presented at the Seventh Jerusalem Philosophical Encounter. December 1986*, Kluwer, Dordrecht 1989, pp. 168-182; di particolare interesse sono anche le tesi presentate da Carla De Pascale la quale entra in discussione critica con alcune interpretazioni che leggono Kant come il “capostipite” di una “filosofia della guerra” i cui pieni sviluppi sono facilmente individuabili in Hegel: a questo proposito cfr. C. DE PASCALE, *Guerra, dialettica, progresso tra Kant e Hegel*, G. RAMETTA (a cura di), *Filosofia e guerra nell'età dell'idealismo tedesco*, FrancoAngeli, Milano 2003, pp. 29-50.

²⁸ I. KANT, *La religione entro i limiti della sola ragione*, cit., p. 35 (AA, VI, p. 34).

fine del nostro bene. [...] La pace dello Stato è l'ordinata concordia del comandare e obbedire dei cittadini, la pace della città celeste è l'unione sommamente ordinata e concorde di essere felici di Dio e scambievolmente in Dio, la pace dell'universo è tranquillità dell'ordine (*tranquillitas ordini*).²⁹ Sia in Agostino che in Kant, seppur con diverse accentuazioni, il male radicale, interpretazione laica del peccato originale, è presente nell'uomo e nella storia, e spinge l'umanità ad una continua e drammatica lotta per il perfezionamento morale, ad una tensione dinamica che si concluderà solo alla fine dei tempi, in ciò che Kant definisce chiliasmo filosofico e chiliasmo teologico.

Un ulteriore elemento che emerge dalla già citata opera di Kant sulla religione può essere rilevato nella grande "simmetria storica" costituita dalle chiese e dagli Stati: come le singole chiese storiche dovranno progressivamente purificarsi ed avvicinarsi, fino a raggiungere l'unità dell'*ecclesia universalis*, così i singoli Stati dovranno divenire repubbliche sempre più concordi tra di loro, per potersi alla fine unificare in una *respublica universalis*. Se la "chiesa visibile" è rappresentazione storica (*historische Darstellung*) della "chiesa invisibile" e spirituale (*civitas Dei caelestis* nel linguaggio di Agostino), anche la repubblica storica è rappresentazione e prefigurazione della repubblica ideale, della *respublica noumenon*: alla fine del lunghissimo cammino della storia umana la *respublica universalis* avrà raggiunto un ordinamento di giustizia tale da potersi avvicinare alla *ecclesia universalis*, ed alla fine coincidere con essa. Per Kant è nel "regno dei fini" (*Reich der Zwecke*), in questo «puro mondo intelligibile, [...] regno universale dei fini in sé (degli esseri razionali) a cui possiamo appartenere come membri»,³⁰ che i cittadini della *respublica* e i fedeli dell'*ec-*

²⁹ AGOSTINO D'IPPONA, *De civitate Dei*, libro XIX, 10-13; trad. it. e cura di D. Gentili, Introd. di A. Pieretti, *La Città di Dio*, Città Nuova, Roma 1997, pp. 1046-1047 e 1052.

³⁰ I. KANT, *Grundlegung zur Metaphysik der Sitten*, AA, vol. IV (1911), a cura di G. Reimer, pp. 385-463, p. 433; tr. it. e cura di V. Mathieu, *Fondazione della metafisica dei costumi*, Rusconi, Milano 1994, p. 225. Il "regno dei fini" può essere interpretato anche come una delle figure dell'escatologia kantiana: è in questo "regno" che per Kant si attuerà una definitiva riunificazione dei cittadini della *respublica* con i membri dell'*ecclesia*. Giuliano Marini, leggendo l'opera del 1793 sulla *Religione* in connessione con gli scritti etico-politici di Kant, nei suoi studi ha particolarmente messo in evidenza questi aspetti della posizione kantiana; egli afferma ad esempio: «nell'architettura della *Religione*, la repubblica mondiale sta accanto alla chiesa universale; e questo parallelismo si estende fino al convergere delle due istituzioni verso una duplice purezza – dalla coazione, per la repubblica, dalla superstizione, per la chiesa -; quella duplice purezza, che sarà propria soltanto della *respublica universalis noumenon* e della *ecclesia universalis noumenon*. Ma non sarà possibile in questa vita terrena; e nella vita eterna *respublica* ed *ecclesia* si riuniranno nella beatitudine del regno dei fini» (G. MARINI, *Il diritto cosmopolitico nel progetto kantiano per la pace perpetua con particolare riferimento al secondo articolo definitivo*, in Aa. Vv., *Kant politico. A duecento anni dalla «pace perpetua»*, Convegno della Società italiana di studi kantiani, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma 1996, pp. 22-23). La concezione kantiana del "regno dei fini" – nel quale le istanze morali, giuridiche e politiche dell'uomo troverebbero la loro unificazione e la loro

lesia si riuniranno come perfetta comunità etica dei figli di Dio. Alla fine del percorso storico dell'umanità non vi sarà più né Stato né chiesa: la compiuta realizzazione morale dell'uomo renderà superflue queste istituzioni. Il chiliasmo filosofico e teologico definiscono l'escatologia kantiana, la visione della fine di tutte le cose (*l'éschaton*) così come appare agli occhi di Kant.

Nella concezione kantiana del "regno dei fini" la comunità civile coinciderà con la comunità etico-religiosa, e la morale si identificherà pienamente con il diritto: in questo *Reich der Zwecke* si ritroverà una perfetta congiunzione tra eticità e diritto, ambiti di per sé distinti e concettualmente separati. La coazione esterna tipica della legge giuridica potrà essere sostituita dal semplice dovere morale: i membri del regno dei fini agiranno nel rispetto dell'imperativo categorico e della dignità (*Würdigkeit*) della persona, senza alcun bisogno della costrizione esterna del diritto. A questo proposito è stato osservato che «nell'assoluto mondo della libertà che è il regno dei fini, si attua la coincidenza del diritto, condizione della coesistenza e delle libertà esterne, con la morale, principio di libertà interiore. La legge che governa il regno dei fini è la legge morale, che adempie in esso un'unione di esseri assolutamente razionali, la funzione che nella società adempie [invece] la legge giuridica». ³¹

È però solo alla fine dei tempi, ³² in una dimensione metastorica, che Kant concepisce un completo rinnovamento dell'umanità, in cui gli ideali dell'at-

compiuta attuazione – viene ampiamente trattata nel volume di A. PIRNI, *Il regno dei fini in Kant: morale, religione, politica in collegamento sistematico*, Il Melangolo, Genova 2000.

³¹ G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, Vol. II, *L'età moderna*, Il Mulino, Bologna 1968, p. 409. Circa il rapporto tra filosofia del diritto e filosofia della religione in Kant è stato osservato: «il punto in cui filosofia della religione e filosofia del diritto, mediate da una precisa interpretazione della storia, coincidono nell'affermata primarietà della struttura etica dell'uomo, corrisponde con il nascere della repubblica morale e della repubblica giuridica. [...] L'aver trasferito in uno spazio metastorico la realizzazione di tale fine non è comunque vanificazione dell'operare umano sulla terra perché il *Reich Gottes* ha il suo inizio già nel mondo [...]». (P. QUATTROCCHI, *Comunità religiosa e società civile nel pensiero di Kant*, Le Monnier, Firenze 1975, p. 156).

³² La speranza kantiana nel compimento del progresso morale della comunità umana viene espressa con *páthos* emotivo nello scritto del 1794 dal titolo *La fine di tutte le cose (Das Ende aller Dinge in AA, VIII, pp. 325-339)*; tr. it. in I. KANT, *Scritti sul criticismo*, a cura di G. de Flavii, Laterza, Roma-Bari 1991, pp. 217-228. Di particolare interesse per la comprensione della concezione kantiana del progresso è la recensione critica che nel 1785 il filosofo fece all'opera del suo discepolo Herder sulla filosofia della storia: *Recensionen von J.G. Herders Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Theil 1 und 2 (AA, VIII, pp. 43-66)*; tr. it. in I. KANT, *Scritti di storia, politica e diritto*, cit., pp. 53-75. Circa il dibattito svoltosi tra Kant ed Herder sulla *Geschichtsphilosophie* cfr. H.D. IRMSCHER, *Die geschichtsphilosophische Kontroverse zwischen Kant und Herder*, Aa. Vv., *Hamann - Kant - Herder. Acta des vierten Intern. Hamann - Kolloquiums im Herder-Institut zu Marburg/Lahn* 1985, Lang, Frankfurt a.M. 1987, pp. 293-316; V. VERRA, *Herder e la filosofia della storia*, Introduzione a J.G. HERDER, *Idee per la filosofia della storia dell'umanità*, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. VII - LXIII.

tività politica e della speranza religiosa saranno unificati e trasposti insieme: solo in questa dimensione escatologica il chiliasmo filosofico verrà ad identificarsi con il chiliasmo teologico e nel “regno dei fini” si attuerà il completo perfezionamento morale dell’uomo.

4. REPUBBLICANESIMO KANTIANO E STATO DI DIRITTO

Abbiamo constatato che la realizzazione della pace viene considerata da Kant come il bene politico più fruttuoso ed il compito etico più alto da realizzare: la costituzione di questo bene dev’essere il fine ultimo della convivenza umana e l’ideale regolativo dei rapporti diplomatici tra i diversi Stati del mondo. La pace perpetua è dunque il chiliasmo filosofico, la finalità ideale di un’azione di governo eticamente ispirata. Kant è però lontano da ogni vago sentimentalismo pacifista e per fondare il suo discorso nella concretezza della prassi politica descrive con dovizia di particolari le istituzioni giuridiche internazionali necessarie al conseguimento di quest’ordine di pace mondiale. È anche per tale finalità che Kant compone lo scritto sulla *Pace perpetua* come un ipotetico trattato internazionale tra gli Stati: egli ricorre all’espedito, già utilizzato in precedenza dall’Abbé de Saint-Pierre,³³ di presentare le sue idee sotto forma di veri e propri articoli di un trattato internazionale. Se i primi sei articoli costituiscono la *pars destruens* del discorso kantiano e si presentano essenzialmente come una critica fatta dal filosofo alle leggi ed alle consuetudini più ingiuste delle monarchie assolutistiche europee, i tre articoli definitivi costituiscono la parte propositiva dello scritto. Questi ultimi delineano sotto il profilo delle istituzioni l’istanza kantiana di un rinnovamento del modello organizzativo internazionale. I tre articoli definitivi stabiliscono tre necessità, tre graduali passaggi giuridici e costituzionali, indispensabili al conseguimento di una legalità internazionale: nel primo articolo viene affermato che «la costituzione civile (*bürgerliche Verfassung*) di ogni Stato dev’essere repubblicana»,³⁴ nel secondo che «il diritto internazionale (*das Völkerrecht*) dev’essere fondato su di un federalismo di Stati liberi»,³⁵ nel terzo che «il diritto cosmopolitico (*das Weltbürgerrecht*) dev’essere limitato alle condizioni dell’ospitalità universale».³⁶

È sul primo articolo che intendiamo ora soffermare la nostra attenzione, poiché in esso viene posta la condizione primaria ed imprescindibile per il costituirsi della pace perpetua: per la prima volta nella tradizione pacifista del pensiero moderno viene posta l’esigenza dell’omogeneità fra le costituzioni politiche dei singoli Stati che intendono stipulare un’alleanza di pace

³³ Cfr. ABBÉ DE SAINT-PIERRE, *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe (1713-1717)*, a cura di S. Goyard-Fabre, Fayard, Paris 1986.

³⁴ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 69 (AA, VIII, p. 349).

³⁵ *Ibidem*, p. 81 (AA, VIII, p. 354).

³⁶ *Ibidem*, p. 84 (AA, VIII, p. 357).

(*Friedensbund*), omogeneità che va ricercata nell'ordinamento repubblicano. Secondo Kant la costituzione di un'organizzazione internazionale – che si proponga come finalità primaria la conservazione della pace tra gli Stati – non può non prevedere la libertà, l'uguaglianza e la partecipazione politica dei cittadini all'interno dei singoli Stati: solo una costituzione repubblicana sarebbe in grado di garantire ai cittadini un'adeguata partecipazione al governo della cosa pubblica, una partecipazione essenziale alla conservazione e al mantenimento della pace: «in uno Stato a costituzione repubblicana, la decisione di intraprendere o no la guerra può avvenire soltanto sulla base dell'assenso dei cittadini; in tale contesto, dunque, è fin troppo naturale che essi riflettano a lungo prima di iniziare un gioco così pericoloso, appunto perché spetta a loro decidere di far ricadere su se stessi tutti i disagi e i tormenti della guerra». ³⁷

Kant ci presenta la costituzione repubblicana come l'unica che «scaturisce dalla sorgente pura dell'idea di diritto (*aus dem reinen Quell des Rechtsbegriffs*)»: ³⁸ essa viene, infatti, istituita «secondo i principi della libertà (*Freiheit*) dei membri di una società (in quanto uomini); secondo i principi della dipendenza (*Abhängigkeit*) di tutti (in quanto sudditi) da una legislazione unica e comune; secondo la legge dell'uguaglianza (*Gleichheit*) di tutti (in quanto cittadini)». ³⁹ È all'interno di una *forma regiminis* repubblicana che la legislazione giuridica, fondandosi sull'idea del contratto originario, prevede per i cittadini pari condizioni di partecipazione al governo della cosa pubblica: il potere legislativo spetta alla “volontà generale” del popolo e l'obbedienza alle leggi dipende dall'assenso che i cittadini hanno potuto dare ad esse: «la mia libertà esterna (cioè, giuridica) va piuttosto definita come la facoltà di obbedire unicamente a leggi esterne alle quali ho potuto dare il mio assenso». ⁴⁰ Il governo è per Kant repubblicano quando la sua prassi si configura come una pura e semplice esecuzione delle leggi, leggi create non dall'arbitrio di un sovrano ma dalla volontà generale (collettiva) del popolo. Possiamo rilevare quindi una stretta connessione tra i principi del repubblicanesimo kantiano e la concezione di uno Stato di diritto, di uno Stato in cui sovrana è la legge e non «l'arbitrio di un qualsiasi altro membro del popolo». ⁴¹ A questo proposito è stato osservato che per Kant «lo Stato altro non era che un'unione di uomini sorta dal proposito di fissare nel diritto e nella sua forza coattiva i termini permanenti

³⁷ *Ibidem*, p. 73 (AA, VIII, p. 351).

³⁸ *Ibidem* (AA, VIII, p. 351).

³⁹ *Ibidem*, p. 69 (AA, VIII, pp. 349-350).

⁴⁰ *Ibidem*. Sulle caratteristiche del repubblicanesimo kantiano in confronto con le prospettive del liberalismo contemporaneo si veda lo studio di A. PINZANI, *Il cittadino in Kant tra liberalismo e repubblicanesimo*, «Filosofia Politica», 1, XVII (2003), pp. 109-126.

⁴¹ I. KANT, *Die Metaphysik der Sitten*, in AA, VI, pp. 203-549, p. 314; tr. it., note e cura di G. Vidari, *La metafisica dei costumi*, Laterza, Roma-Bari 1989², p. 143.

della loro convivenza. [...] Il fondamento dello Stato era il diritto, ma senza lo Stato non esisteva neppure il diritto. [...] Lo Stato doveva limitarsi a gestire le relazioni esterne tra gli individui, lasciando il massimo spazio all'esplicazione di tutte quelle libertà empiriche che non entrassero in contrasto col diritto». ⁴² Ponendo una precisa linea di demarcazione tra l'ambito della sfera pubblica e l'ambito della sfera privata, la concezione kantiana del repubblicanesimo e dello Stato di diritto si avvicina notevolmente alla formulazione del liberalismo data da Wilhelm von Humboldt. Quest'ultimo, radicalizzando i principi del liberalismo kantiano, è stato il teorico del cosiddetto "Stato minimo", ovvero di uno Stato che governa limitando la sua ingerenza al minimo indispensabile, per lasciare ai cittadini piena libertà di iniziative in ambito economico, sociale e culturale. Gli scritti politici del giovane Humboldt sono quindi caratterizzati dalla definizione giuridica dei limiti (*Grenzen*) oltre i quali lo Stato non dovrebbe spingere il proprio intervento. ⁴³

Per Kant la creazione di una costituzione repubblicana, di un diritto internazionale e di un diritto cosmopolitico sono in logica consequenzialità ed in un graduale sviluppo cronologico: ⁴⁴ si tratta di una sorta di *Aufhebung* storica. ⁴⁵ La compiuta attuazione del diritto cosmopolitico sarà raggiunta solo quando tutti gli Stati avranno creato al loro interno un governo repubblicano e si saranno accordati tra di loro secondo normative stabilite da un diritto internazionale. La realizzazione dell'ideale di una repubblica mondiale è possibile perciò solo attraverso una lunga serie di riforme, di modifiche costituzionali dell'ordinamento interno ai singoli Stati e con l'introduzione di più adeguati

⁴² F. BOIARDI, *Storia delle dottrine politiche*, Vol. II, *Rivoluzione e Restaurazione 1781-1820*. Da *Condorcet a Haller*, Nuova CEI, Milano 1979, p. 367.

⁴³ A tal proposito cfr. il celebre scritto di W. VON HUMBOLDT, *Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen*, in *Wilhelm von Humboldt's Gesammelte Schriften*, Preussische Akademie der Wissenschaften, hrsg. von A. Leitzmann et alii, Behr, Berlin 1903-1936 (rist. De Gruyter, Berlin 1967-68), vol. I, pp. 97-254; tr. it. di G. Moretto, *Idee per un saggio sui limiti dell'attività dello Stato*, in W. VON HUMBOLDT, *Scritti filosofici*, a cura di G. Moretto e F. Tessitore, Utet, Torino 2004, pp. 127-263. Cfr. anche G. BEDESCHI, *Humboldt: la teoria dello Stato minimo*, in IDEM, *Storia del pensiero liberale*, Laterza, Roma-Bari 1999⁴, pp. 121-136.

⁴⁴ A questo proposito è stato notato che per Kant «il raggiungimento da parte degli Stati di una situazione realmente civile per mezzo di una costituzione repubblicana è la condizione necessaria per l'uscita degli Stati dal contesto anarchico e bellicoso. L'ordine internazionale è possibile né più né meno di quello nazionale, ma dopo di questo» (L. BONANATE, *Diritto naturale e relazione tra gli Stati*, Loescher, Torino 1976, p. 28). Viene inoltre posto in evidenza che per Kant «la storia dell'umanità, del suo passato e del suo futuro, si organizza sulla base di due grandi tappe: l'uscita dallo stato di natura individuale con la formazione degli Stati; l'uscita successiva, dallo stato naturale internazionale con la formazione di una federazione universale» (*ibidem*, p. 241).

⁴⁵ Si ricordi che *Aufhebung* è un termine tipico del lessico hegeliano e significa letteralmente "superare conservando".

strumenti diplomatici per i rapporti internazionali. Il primo passo verso la creazione di uno stabile equilibrio pacifico nel mondo è dato, dunque, dall'introduzione di una costituzione repubblicana all'interno di ogni Stato che successivamente aderisce al grande *foedus pacificum*: quest'ultimo è una costituzione internazionale che assicura la libertà dei suoi membri (*libertas sub lege*), il rispetto del diritto (*Achtung des Rechtes*) e la dignità stessa del cittadino.

5. DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO COSMOPOLITICO:
L'IDEALE REGOLATIVO DELLA *WELTREPUBLIC*

I tre articoli definitivi della *Pace perpetua* presentano le condizioni necessarie per istituire uno stato di pace. Lo stabilirsi di una costituzione repubblicana all'interno di un singolo Stato è condizione necessaria ma non sufficiente alla realizzazione della pace perpetua: per raggiungere quest'ultima è soprattutto necessaria la creazione di un diritto internazionale – fondato su un federalismo di Stati liberi – e di un diritto cosmopolitico. Il diritto cosmopolitico deve garantire la possibilità di un'ospitalità universale: esso viene definito come «il diritto di ogni straniero a non essere trattato ostilmente quando arriva in un territorio altrui». ⁴⁶ L'istanza di fondo kantiana è quella della realizzazione di una repubblica universale, in grado di assicurare una pacifica convivenza e il rispetto del diritto da parte di tutti gli Stati della terra: è questa la speranza politica che caratterizza il chiliasmo filosofico. Kant si dimostra tuttavia consapevole delle difficoltà pratiche nella realizzazione di tale progetto e propone una soluzione più moderata, più concretamente realizzabile nell'immediata situazione storica e politica: si tratta della creazione di una federazione di Stati, di un'alleanza garantita giuridicamente dalla comune accettazione di un diritto internazionale. Se l'ideale kantiano è quello della formazione di uno «Stato di popoli (*Völkerstaat*) (*civitas gentium*) che crescerebbe sempre più fino ad abbracciare tutti i popoli della terra», ⁴⁷ egli è cosciente del fatto che questo costituisce soltanto un'idea regolativa, un *télos* ideale intorno al quale far convergere tutti gli sforzi dell'attività politica e diplomatica: «gli Stati, però, in base all'idea che si fanno del diritto internazionale, non intendono affatto ricorrere a questo mezzo, e rigettano *in hypothesis* ciò che è giusto *in thesi*. E allora, se non si vuole perdere tutto, al posto dell'idea positiva di repubblica universale (*Idee einer Weltrepublik*) non resta che il surrogato negativo di una

⁴⁶ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 91 (AA, VIII, p. 358). Una riattualizzazione del cosmopolitismo kantiano inteso come ospitalità universale è stata anche auspicata dal filosofo francese Jacques Derrida: cfr. J. DERRIDA, *Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!*, Galilée, Paris 1997; trad. it. di M. Moroncini, *Cosmopoliti di tutti i paesi, ancora uno sforzo!*, Cronopio, Napoli 1997; e soprattutto IDEM, *De l'hospitalité*, Calmann-Lévy, Paris 1997; trad. it. di I. Landolfi, *Sull'ospitalità*, Baldini & Castoldi, Milano 2000.

⁴⁷ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 87 (AA, VIII, p. 357).

federazione permanente e sempre più estesa (*bestehenden und sich immer ausbreitenden Bundes*)». ⁴⁸

Avvertendo tutta la difficoltà dell'ideale compito politico da perseguire, Kant sente la necessità di adeguare la teoria alla prassi e nella *Metafisica dei costumi* parla della realizzabilità di un progressivo avvicinamento degli Stati tramite la stipulazione di alleanze e la creazione di un "permanente congresso di Stati": un esempio storico di quest'ultimo istituto giuridico internazionale è considerato da Kant la realizzazione dell'assemblea degli Stati dell'Aja, nella prima metà del Settecento: «si può chiamare questa specie di alleanza di alcuni Stati per conservare la pace, un permanente congresso di Stati, l'associarsi del quale non è precluso ad alcuno Stato vicino. Tale fu [...] l'assemblea degli Stati generali, che ebbe luogo all'Aja nella prima metà di questo secolo», assemblea nella quale si considerò «l'Europa intera come un unico Stato federato». ⁴⁹

Il passo decisivo che le istituzioni devono compiere per creare uno stato di pace duratura è per Kant la realizzazione di una «riunione (*Zusammentretung*) volontaria e in ogni tempo revocabile dei diversi Stati». ⁵⁰ Solo a partire dalla creazione di quest'istituzione giuridica si possono avere concrete possibilità per l'attuazione di un "diritto dei popoli" (*Völkerrecht*), cioè di un diritto internazionale in grado di far risolvere pacificamente le controversie tra gli Stati: «unicamente per mezzo di un congresso siffatto può essere realizzata l'idea di un diritto pubblico internazionale che decida le controversie dei popoli in modo civile, per così dire mediante un processo, e non già in modo barbaro (al modo dei selvaggi), vale a dire per mezzo della guerra». ⁵¹ L'unione federativa degli Stati viene quindi posta come "surrogato negativo" dell'ideale della *Weltrepublik*, un surrogato realizzabile tuttavia solo sotto la spinta dell'ideale, solo presupponendo come attuabile, anche se non nell'immediato, l'idea della repubblica universale. Anche per Kant è, sotto certi aspetti, valida la nota affermazione di Karl Mannheim secondo la quale "l'utopia muove la storia": ⁵²

⁴⁸ *Ibidem*, pp. 87-89. Come sul piano teoretico la concezione kantiana dell'idea ha un valore soltanto regolativo così anche dal punto di vista pratico e giuridico, essa ha una funzione regolativa: è l'idea della creazione di una *Weltrepublik* ad ispirare l'agire politico e a guidare la stessa riflessione politica "come se" (*als ob*) la costituzione di tale repubblica universale fosse realmente possibile ed attuabile.

⁴⁹ I. KANT, *Metafisica dei costumi*, cit., p. 188 (AA, VI, p. 350). L'influsso delle idee politiche kantiane sul processo di costituzione dell'Unione Europea è messo particolarmente in rilievo nel saggio di S. DALLAVALLE, *Kant, l'ordine internazionale e l'integrazione europea*, «Filosofia Politica», 2, XX (2006), pp. 245-272.

⁵⁰ *Ibidem* (AA, VI, p. 351).

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² Cfr. K. MANNHEIM, *Ideologie und Utopie*, Cohen, Bonn 1929; trad. it. di A. Santucci, *Ideologia e utopia*, Il Mulino, Bologna 1999³. Secondo Mannheim l'utopia nasce nel mondo tedesco del Cinquecento con Thomas Münzer: nei suoi studi sull'utopia anche Paul Ricoeur ricorda che «Mannheim sostiene che la prima forma della mentalità utopica avviene nel momento in cui il chiliasmo un movimento millenaristico – "unì le proprie forze alle

l'utopia politica di Kant è il chiasmismo filosofico, la speranza nella realizzabilità storica di uno stato di pace perpetua tra i popoli, garantito dalla condivisione di un diritto comune.

Il fine ultimo dell'attività politica è per Kant la costituzione di un'alleanza universale di pace (*Friedensbund*) realizzabile attraverso una federazione di Stati in grado di arrivare a comprendere – gradualmente ed in un lungo periodo storico – tutti i popoli della terra. Il filosofo è tuttavia consapevole dei possibili rischi che si possono presentare all'interno di un progetto così ampio come quello di una *Weltrepublik*, e propone la fondazione di una federazione di popoli retta non da un potere sovrano, che potrebbe facilmente degenerare in un "dispotismo universale", bensì da una «associazione (confederazione)» di Stati, «unione che può essere disdetta in ogni tempo e che per conseguenza deve essere periodicamente rinnovata». ⁵³ Kant non intende affatto confondere l'ideale di una "repubblica mondiale", che assicuri ai popoli pace e prosperità, con un organismo internazionale dispotico in grado di ledere la libertà dei singoli Stati: il fine che Kant si propone è invece quello di creare una confederazione sempre più estesa di Stati all'interno dei quali vige una costituzione repubblicana ed un effettivo stato di diritto: si tratta quindi di una confederazione in grado di garantire il rispetto dell'ordine e della legalità internazionale. È con tali parole che nello scritto *Über den Widerspruch* viene delineato l'ideale storico e politico kantiano: «[...] i mali derivanti dalle continue guerre, per le quali gli Stati cercano a loro volta di indebolirsi e di soggiogarsi

esigenze degli strati oppressi della società" [cit. da *Ideologie und Utopie*] con Thomas Münzer e gli Anabattisti» (P. RICOEUR, *Lectures on Ideology and Utopia*, Columbia University Press, New York 1986; tr. it. G. Grampa e C. Ferrari, *Conferenze su Ideologia e Utopia*, Jaca Book, Milano 1994, p. 199). Paul Ricoeur mette inoltre particolarmente in rilievo che l'utopia si origina dalle potenzialità creative dell'immaginazione produttiva: egli estende anche all'ambito politico le potenzialità dell'immaginazione produttiva (*produktive Einbildungskraft*) di cui ha parlato Kant nella *Critica della ragion pura* e nella *Critica del Giudizio*. Per Ricoeur è la forza dell'immaginazione che spinge l'azione politica verso l'ideale utopico da realizzare: è tramite questa facoltà che si possono ideare «nuove dimensioni della realtà, [...] nuovi valori, nuovi modi di essere al mondo» (P. RICOEUR, *L'imagination dans le discours et dans l'action*, in IDEM, *Du texte à l'action. Essais d'herméneutique II*, Seuil, Paris 1986; tr. it. di G. Grampa, *L'immaginazione nel discorso e nell'azione*, in *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica*, Jaca Book, Milano 1989, pp. 205-227, p. 212).

⁵³ I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 180 (AA, VI, p. 344). Riguardo la possibile degenerazione pratica dell'ideale repubblica universale in una sorta di "dispotismo universale", è stato sottolineato che «il cosmopolitismo kantiano non mira a stabilire un superstato o una comunità cosmopolita sotto un unico sovrano, ma una federazione sulla base di un diritto internazionale stabilito in comune, senza che gli Stati debbano sottomettersi a leggi pubbliche e a coazione reciproca» (P. ARMELLINI, *Elementi di storia del pensiero politico federalista*, in P. ARMELLINI (a cura di), *Introduzione al pensiero federalista*, Aracne, Roma 2003, p. 42).

reciprocamente, dovranno da ultimo portarli, anche loro malgrado, o a entrare in una costituzione cosmopolitica (*weltpürgerliche Verfassung*), o, siccome un tale stato di pace universale [...], è per un altro aspetto ancora più pericoloso per la libertà, potendo originare il più orribile dispotismo, questa necessità dovrà portarli non ad una comunità cosmopolitica sotto un unico sovrano, ma ad una condizione giuridica di federazione sulla base di un diritto internazionale stabilito in comune». ⁵⁴ Sostenendo che ciò che vale in teoria in virtù dei principi della ragione deve valere anche nella pratica, almeno come ideale regolativo al quale tendere, Kant sottolinea che questo vale anche “dal punto di vista cosmopolitico”: l’ideale di una “confederazione universale di popoli” deve essere perseguito come dovere morale, come compito politico necessario per la conservazione della pace. Attraverso la teorizzazione di un diritto internazionale e di un diritto cosmopolitico valido *erga omnes*, Kant indica le direttive da seguire affinché «una siffatta repubblica universale dei popoli venga preparata e sia considerata possibile (*in praxi*) e tale da poter esistere». ⁵⁵ La speranza kantiana è tuttavia riposta anche nella “natura stessa delle cose” la quale spinge i popoli ad unirsi in vista di una maggior stabilità politica, economica e sociale: sarebbe, dunque, lo stesso processo storico a portare verso l’istituzione di una confederazione di Stati, per i vantaggi ed i benefici stessi che questi ne trarrebbero; a questo proposito viene riportata un’incisiva affermazione di Seneca proprio per sottolineare la necessaria finalità della storia verso una feconda convivenza pacifica degli uomini: «*Fata volentem ducunt, nolentem trahunt*», ⁵⁶ “il destino guida chi acconsente e trascina chi si ribella”. È stato anche messo in evidenza che nel definire concettualmente la necessità della pace tra gli Stati, Kant recuperi e faccia proprie alcune argomentazioni proposte nel ‘700 dai teorici della “grande repubblica mercantile”: ⁵⁷ l’esigenza di creare un ordine universale di pace non è solo un nobile ideale etico da perseguire ma si può originare anche da motivazioni di carattere utilitaristico ed economico. La pace feliciterebbe gli scambi commerciali tra gli Stati, consentendo ad essi un reciproco arricchimento. Inoltre i commerci sarebbero protetti e tutelati da un diritto internazionale comunemente condiviso. Nelle argomentazioni a favore della pace Kant non esita quindi a far emergere an-

⁵⁴ I. KANT, *Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis*, [1793], in AA, VIII, pp. 273-313, pp. 310-311; tr. it di G. Solari e G. Vidari, *Sopra il detto comune: «questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica»*, in *Scritti di filosofia politica*, cit., p. 82.

⁵⁵ *Ibidem*, p. 86 (AA, VIII, p. 313).

⁵⁶ SENECA, *Epistolae morales*, XVIII.

⁵⁷ È in particolare Reinhard Brandt a rilevare la possibilità che nel trattato di Kant sulla pace siano presenti delle affinità con alcune argomentazioni proposte da Adam Smith nel volume del 1776 dal titolo *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* [tr. it.: *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*]: cfr. R. BRANDT, *Vom Weltpürgerrecht*, in O. HÖFFE (hrsg.), *Zum ewigen Frieden*, Akademie Verlag, Berlin 1995, pp. 133-148.

che vantaggi di carattere economico e commerciale: nel dare le ragioni (*lógon didónai*) della pace, il filosofo non si appella solamente alle istanze del dovere morale (*Sollen*) ma anche ad istanze e finalità di carattere pratico e materiale, come ad esempio quelle dello sviluppo economico dei popoli. Sono quindi anche la saggezza pratica e la *prudencia* politica (la *phrónesis* aristotelica) a guidare le indicazioni di Kant per la formazione di una federazione di Stati in grado di stipulare un duraturo *foedus pacificum*.

Un ulteriore approfondimento meritano le pagine della *Pace perpetua* e della *Metafisica dei costumi* dedicate a quella parte del diritto pubblico definita “diritto cosmopolitico” (*jus cosmopoliticum*; *Weltbürgerrecht*): quest’ultimo viene “limitato” (*ingeschränkt*) da Kant alle condizioni stabilite per garantire un’ospitalità universale, un’ospitalità da parte di tutti gli Stati della terra per tutti i cittadini del mondo. Il *Weltbürgerrecht* è un diritto che regola i rapporti fra uno Stato e i cittadini degli altri Stati e si configura anche come un «diritto di visita (*Besuchsrecht*) appartenente a tutti gli uomini, che consiste nel dichiararsi pronti a socializzare in virtù del diritto al possesso comune della superficie della terra». ⁵⁸ Il diritto cosmopolitico trova le sue profonde motivazioni (la sua legittimità) in un’originaria comunanza del suolo che avvicinerrebbe tutti gli uomini in una sorta di “possesso comune”, di comune padronanza e signoria (*Herrschaft*) umana sulla terra. ⁵⁹ È da tale originaria comunanza del possesso (*communio*) che deriva il diritto da parte di ogni uomo di poter visitare tutti i luoghi del mondo e di poter entrare in commercio con tutti i popoli: il diritto cosmopolitico si configura come la possibilità «di tentare di entrare in comunità con tutti, e, a questo scopo, di esplorare tutte le contrade della terra». ⁶⁰ Il diritto cosmopolitico comprende quindi il diritto all’universale ospitalità (*allgemeine Hospitalität*) ed il diritto di visita (*Besuchsrecht*). L’istanza di fondo del cosmopolitismo kantiano è quella di un’universale e pacifica fratellanza (*Brüderlichkeit*) degli uomini, fratellanza che è dovere garantire sotto il profilo giuridico tramite l’introduzione di una vera propria costituzione cosmopolitica (*weltbürgerliche Verfassung*). Il diritto di visita in qualsiasi territorio straniero viene considerato come la possibilità di istituire rapporti amichevoli, diplomatici e commerciali con tutti i popoli della terra, al fine di istituire con il tempo un diritto cosmopolitico: è solo quest’ultimo in grado di assicurare in maniera duratura l’instaurazione della pace perpetua nel *regnum hominis*:

⁵⁸ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 91 (AA, VIII, p. 358).

⁵⁹ Si ricordi che secondo il racconto della *Genesi* sarebbe stato Dio stesso ad aver reso gli uomini signori e padroni della terra: «[...] riempite la terra e rendetela soggetta, e dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo» (*Genesi* I, 28). Possiamo dire che la visione illuministica e kantiana dell’uomo come “possessore” e “padrone” (*Eigentümer*) del mondo costituisca una secolarizzazione, una laicizzazione della concezione antropologica tipicamente biblica.

⁶⁰ I. KANT, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 190 (AA, VI, p. 353).

«è in questo modo che regioni lontane hanno la possibilità di entrare in reciproche relazioni pacifiche, le quali possono poi venire ufficializzate legalmente e portare infine il genere umano sempre più vicino ad una costituzione cosmopolitica». ⁶¹ Lo *ius cosmopolitanum* o *Weltbürgerrecht* viene definito come «l'unione possibile di tutti i popoli in conformità di certe leggi universali che presiedono alle loro possibili relazioni (*die mögliche Vereinigung aller Völker in Absicht auf gewisse allgemeine Gesetze ihres möglichen Verkehrs*)»: ⁶² è in esso che Kant pone la speranza ultima nella realizzazione di un chiliasmo filosofico *in terra viventium*, la speranza dell'ideale politico rappresentato dalla costituzione di una repubblica universale, in grado di garantire una feconda e pacifica convivenza dei popoli.

Uno dei principali ostacoli per la realizzazione del diritto cosmopolitico viene individuato da Kant nel colonialismo. Il suo giudizio su questo fenomeno è assai severo: egli critica aspramente tutte nazioni europee che sfruttano indiscriminatamente i popoli e gli Stati "più deboli". Proprio a partire dai presupposti da cui si origina il diritto cosmopolitico (l'originario diritto al possesso del suolo da parte di ogni uomo della terra ⁶³), il filosofo ritiene del tutto ingiustificato il colonialismo ed ogni sua possibile legittimazione. Il colonialismo non trova nessuna giustificazione *de jure* e dev'essere moralmente condannato per la sua violenza ed aggressività. Innanzi a questo fenomeno del mondo moderno, per Kant, non si può restare che «inorriditi»: per gli Stati commerciali europei le nuove terre scoperte e conquistate «non appartenevano a nessuno, perché ai loro occhi gli indigeni non contavano nulla». ⁶⁴ L'autore ricorda quanto avvenne nelle Indie Orientali, dove «gli Europei, con il pretesto di insediare soltanto presunti empori commerciali, introdussero truppe straniere con cui oppressero gli indigeni e provocarono tra i differenti Stati di quella regione guerre sempre più estese, carestie, rivolte, infedeltà, ecc. – insomma,

⁶¹ IDEM, *Pace perpetua*, cit., p. 93 (AA, VIII, p. 358).

⁶² IDEM, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 189 (AA, VI, p. 352).

⁶³ L'idea di un originario e comune possesso del suolo può essere considerata anche il presupposto speculativo di un'etica della "responsabilità collettiva": la terra è patrimonio di tutti gli uomini e perciò questi ne sono i diretti responsabili. Nell'attuale contesto filosofico, anche a partire dal presupposto di quest'idea secondo la quale l'uomo dev'essere padrone e custode responsabile della terra, Hans Jonas ha parlato della necessità di un'"etica della responsabilità" (*Verantwortungsethik*) e Karl-Otto Apel di "macroetica universale": quelle di Jonas e Apel rappresentano proposte di un'etica per un'età in cui gli enormi sviluppi della tecnologia mettono a serio rischio il futuro del pianeta e dell'uomo stesso. Cfr. H. JONAS, *Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1979; tr. it. di P. Rinaudo, *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Einaudi, Torino 1990; K.-O. APEL, *Das Problem einer universalistischen Makroethik der Mitverantwortung*, «Deutsche Zeitschrift für Philosophie», 41 (1993), pp. 201-215.

⁶⁴ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 93 (AA, VIII, pp. 358).

la litania di tutti i mali che affliggono l'umanità». ⁶⁵ In Kant l'ideale cosmopolitico viene connesso a quello di una giustizia universale, in base alla quale «la violazione del diritto commessa in un luogo della terra viene avvertita in tutti i luoghi»: ⁶⁶ la costituzione di un diritto cosmopolitico legittima quindi anche un organismo internazionale, al di sopra ed indipendente dagli interessi dei singoli Stati (un organismo *super partes*) che vigili attentamente contro ogni ingiustizia e sopraffazione.

6. SVILUPPI ED ATTUALITÀ DEL COSMOPOLITISMO KANTIANO

La riflessione politica di Kant si situa nell'ambito della tradizione del pacifismo moderno: come già Emeric Crucé nel *Nouveau Cynée*, ⁶⁷ il duca di Sully, l'Abbé de Saint-Pierre, William Penn, Jean-Jacques Rousseau e Jeremy Bentham, anche il filosofo di Königsberg propone una generale ridefinizione dell'ordine internazionale inteso a raggiungere ed assicurare il mantenimento della pace. Nell'Europa moderna è soprattutto il definitivo tramonto del concetto unitario di *Res Publica Christiana* a determinare l'esigenza di una nuova concezione degli equilibri politici, una nuova concezione dei rapporti tra gli Stati, non più basata sull'universalismo cristiano bensì sull'esigenza strategica ed economica della pace. Kant è certamente una delle voci più autorevoli che, nell'Europa di fine Settecento, avverte l'istanza di dover dare una nuova fondazione critica all'ideale della costituzione di pacifici rapporti internazionali garantiti dal comune rispetto del diritto. Possiamo rilevare che un elemento nuovo ed originale della posizione kantiana sia costituito proprio dalla teorizzazione di un *Weltbürgerrecht*, di un diritto cosmopolitico idealmente comprendente tutti gli Stati della terra: ciò costituisce un significativo ampliamento di orizzonti e di prospettive rispetto ai precedenti progetti politici per la pace tra i popoli. ⁶⁸

⁶⁵ *Ibidem* (AA, VIII, pp. 358-359).

⁶⁶ *Ibidem*, p. 97 (AA, VIII, pp. 365).

⁶⁷ Cfr. E. CRUCÉ, *Il Nuovo Cinea*, [1623], a cura di A. Lazzarino Del Grosso, Guida, Napoli 1979; un'ampia ricostruzione storiografica della definizione politico-giuridica dell'utopia pacifista del Seicento viene effettuata nel volume di F. Russo, *Alle origini della Società delle Nazioni. Pacificazione ed arbitrato nella cultura europea del Seicento*, Studium, Roma 2000. Tra i maggiori autori della modernità che hanno elaborato un progetto filosofico e politico per l'instaurazione di un pacifico ordine internazionale sono da ricordare: ABBÉ DE SAINT-PIERRE, *Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*, cit.; W. PENN, *An Essay towards the Present and Future of Europe*, [1693], ristampa anastatica della prima edizione a cura di P. van den Dungen, Georg Olms Verlag, Hildesheim 1983; tr. it. a cura di F. Voltaggio, in *Filosofi per la pace*, cit., pp. 11-35; J.-J. ROUSSEAU, *Écrits sur l'abbé de Saint-Pierre*, [1758-1759] in *Oeuvres Complètes*, ed. critica a cura di B. Gagnebin e M. Raymond, Gallimard, Paris 1959; J. BENTHAM, *A Plan for an Universal and Perpetual Peace*, [1786-1789], in *The Works of Jeremy Bentham*, a cura di J. Bowring, W. Tait, Edinburgh 1838-1842: trad. it. a cura di F. Voltaggio, in *Filosofi per la pace*, cit., pp. 183-202.

⁶⁸ Già lo stesso J.G. Fichte, nella sua recensione del 1796 allo scritto *Zum ewigen Frieden*, evidenziava l'alto valore speculativo delle «grandi, sublimi idee in esso presenti», e l'origi-

Con la formulazione dell'esigenza di un diritto cosmopolitico, in grado di legittimare giuridicamente anche i rapporti tra gli Stati e i singoli cittadini del mondo, Kant fonda inoltre una nuova branca del diritto, un nuovo ambito di studi giuridici.

I testi kantiani che parlano del diritto cosmopolitico e dell'esigenza di creare istituzioni giuridiche che garantiscano la pace trovarono vasta eco tra filosofi e giuristi di fine '700. Un testo che documenta l'ampia diffusione delle idee politiche di Kant⁶⁹ può essere considerato anche il volume sul *diritto naturale* pubblicato da Johann Gottlieb Fichte nel 1796. Con argomentazioni analoghe a quelle di Kant, Fichte parla della necessità dell'istituzione di una confederazione di Stati per la promozione della pace e di un diritto cosmopolitico in base al quale «ogni cittadino [...] è legittimato a recarsi in tutti i luoghi della terra dove il suo incarico lo chiama». ⁷⁰ Come Kant, anche Fichte auspica la costituzione di una confederazione degli Stati di tutto il mondo il cui fine supremo dev'essere la conservazione della pace: «Quando questa confederazione di Stati si allargherà ulteriormente, fino ad abbracciare tutta la terra, allora si avrà la pace perpetua, l'unico rapporto legittimo tra gli Stati (*Wie dieser Bund sich weiter verbreitet, und allmählig die ganze Erde umfasst, tritt der ewige Friede ein: das einzige rechtmässige Verhältniss der Staaten*)». ⁷¹

Le istanze kantiane di una pace perpetua e di un diritto cosmopolitico, estese a tutti i cittadini della terra, hanno trovato dei notevoli sviluppi anche in numerosi filosofi e giuristi del Novecento; ⁷² ad esse si ispirano inoltre gli at-

nalità stessa della concezione kantiana del diritto internazionale e cosmopolitico, ovvero l'unione degli Stati «in uno Stato di popoli in cui le loro controversie vengono risolte da leggi positive» (*Rezension "Zum ewigen Frieden, in Fichtes Werke [1834-1846], hrsg. von I.H. Fichte, W. de Gruyter & Co., Berlin 1971, vol. VIII, pp. 427-436; tr. it. a cura di B. Widmar, in "Appendice" a Per la pace perpetua. Progetto filosofico di Emanuele Kant, Gheroni, Torino 1946, p. 125*).

⁶⁹ A tal proposito cfr. F. ONCINA COVES, *La pace kantiana come palinsesto: la prima ricezione dell'opuscolo "Zum ewigen Frieden"*, in G. RAMETTA (a cura di), *Filosofia e guerra nell'età dell'idealismo tedesco*, cit., pp. 65-91.

⁷⁰ J.G. FICHTE, *Grundlage des Naturrechts nach Principien der Wissenschaftslehre, [1796]*, in *Fichtes Werke*, cit., vol. III, p. 382; tr. it., Introd. e cura di L. Fonnesu, *Fondamento del diritto naturale secondo i principi della dottrina della scienza*, Laterza, Roma-Bari 1994, p. 333. Sulla concezione del diritto cosmopolitico in Fichte cfr. C. DE PASCALE, *Das Völkerrecht (Zweiter Anhang)*, in J.-C. MERLE (hrsg.), *Johann Gottlieb Fichte. Grundlage des Naturrechts*, Akademie Verlag, Berlin 2001, pp. 197-210.

⁷¹ *Ibidem*, in *Fichtes Werke*, cit., vol. III, p. 382; tr. it., p. 333.

⁷² A tal proposito si veda J. HABERMAS, *Kants Idee des ewigen Friedens - aus dem historischen Abstand von 200 Jahren*, «Kritische Justiz», 28 (1995), pp. 293-319; R. MERKEL - R. WITTMAN (hrsg.), *Zum ewigen Frieden: Grundlagen, Aktualität und Aussichter einer Idee von Immanuel Kant*, Suhrkamp, Frankfurt a.M. 1996; O. HÖFFE, *Kant's Cosmopolitan Theory of Law and Peace*, Cambridge University Press, Cambridge 2006. Si richiamano all'ideale cosmopolitico kantiano anche questi recenti volumi: G. WALLACE BROWN, *Grounding Cosmopolitanism: From*

tuali movimenti pacifisti. Dal punto di vista più strettamente politico e giuridico, alcuni significativi aspetti del cosmopolitismo kantiano si possono rintracciare nelle formulazioni del liberalismo che si sono avute nel Novecento. È in particolare nella teorizzazione del diritto internazionale di Hans Kelsen e nella formulazione di un “diritto dei popoli” da parte di John Rawls che possiamo rinvenire le tracce dell’eredità del pensiero kantiano. Se in Kelsen, teorico della dottrina pura del diritto, i temi del pacifismo giuridico kantiano trovano un loro pieno sviluppo all’interno della sua teorizzazione del diritto internazionale,⁷³ è soprattutto in Rawls che si può parlare di un effettivo “ripensamento” del federalismo kantiano e del diritto cosmopolitico: sulla base di una teoria della giustizia come “equità”, quest’ultimo giunge a teorizzare una “società dei popoli” garantita giuridicamente da un diritto internazionale ed, in ultima analisi, cosmopolitico.

Fin dall’Introduzione al volume dal titolo *The Law of Peoples*, Rawls richiama esplicitamente il suo debito nei confronti della posizione politica kantiana: «l’idea base è di seguire la direzione tracciata da Kant nella *Pace perpetua* (1795) con la sua nozione di *foedus pacificum*. Interpreto questa idea nel senso che dobbiamo prendere le mosse dall’idea, basata sul contratto sociale, della concezione politica liberale di un regime a democrazia costituzionale, per poi estenderla introducendo un’ulteriore posizione originaria di secondo livello, in cui i rappresentanti di popoli liberali stipulano un accordo con altri popoli liberali». ⁷⁴ Rawls, seguendo nelle linee essenziali la formulazione del liberali-

Kant to the Idea of a Cosmopolitan Constitution, Edinburgh University Press, Edinburgh 2009; S. VAN HOOFT, *Cosmopolitanism: A Philosophy for Global Ethics*, Acumen Publishing Ltd, Durham 2009; D. HELD, *Cosmopolitanism: Ideals and Realities*, Polity Press, Cambridge 2010; G. WALLACE BROWN - D. HELD, *The Cosmopolitanism Reader*, Polity Press, Cambridge 2010 [sul cosmopolitismo kantiano il volume contiene i seguenti saggi: Garret Wallace Brown - David Held (*I. Kant and Contemporary Cosmopolitanism*), Martha C. Nussbaum (*Kant and Cosmopolitanism*), Garrett Wallace Brown (*Kant’s Cosmopolitanism*), Onora O’Neill (*A Kantian Approach to Transnational Justice*)].

⁷³ Cfr. H. KELSEN, *Das Problem der Souveranität und die Theorie des Völkerrechts. Beitrag zu einer reinen Rechtslehre*, Mohr, Tübingen 1920; tr. it. di A. Carrino, *Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale*, Giuffrè, Milano 1989; IDEM, *Peace through Law*, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1944; tr. it. di L. Cimurro, *La pace attraverso il diritto*, Giappichelli, Torino 1990.

⁷⁴ J. RAWLS, *The Law of Peoples with “The Idea of Public Reason Revisited”*, Harvard College, Cambridge Mass. 1999; tr. it. di G. Ferranti e P. Palmiello, Premessa di S. Maffettone, *Il diritto dei popoli*, Edizioni di Comunità, Torino 2001, p. 12. Cfr. anche l’opera fondamentale di John Rawls del 1971 che è stata al centro del dibattito politico americano degli ultimi decenni: *A Theory of Justice*, The Belknap Press of Harvard University, Cambridge 1971; tr. it. di U. Santini, a cura di S. Maffettone, *Una teoria della giustizia*, Feltrinelli, Milano 1986. Sull’influenza del pensiero etico-politico kantiano nella formulazione del liberalismo di Rawls cfr. il saggio stesso di J. RAWLS, *Kantian constructivism in moral theory*, «Journal of Philosophy», 77 (1980), pp. 515-572; O. HÖFFE, *Is Rawls’ Theory of Justice really Kantian?*, «Ratio»,

simo kantiano, auspica un sempre più esteso accordo politico tra i popoli, cioè la creazione di un effettivo “diritto dei popoli” che garantisca il rispetto delle fondamentali libertà dei cittadini di tutto il mondo: «ciascuno di questi accordi va inteso come ipotetico e non storico, e i partecipanti sono popoli eguali situati simmetricamente nella posizione originaria sotto un appropriato velo d'ignoranza. Di qui l'equità dell'accordo fra i popoli. Tutto questo è in sintonia con l'idea di Kant che un regime costituzionale deve stabilire un diritto dei popoli efficace allo scopo di realizzare in modo completo la libertà dei suoi cittadini». ⁷⁵

Richiamandosi alla posizione kantiana secondo la quale ci sarebbe un graduale sviluppo storico dalla costituzione repubblicana dello Stato ad un federalismo di Stati liberi e ad un diritto cosmopolitico, anche il filosofo americano prospetta un graduale ampliamento del diritto a tutti i popoli della terra, che consenta la conservazione di un pacifico equilibrio internazionale, condizione indispensabile per lo sviluppo economico, civile e sociale. Particolarmente significative sono le parole con le quali Rawls conclude il saggio sul diritto dei popoli, ricollegandosi esplicitamente all'istanza etica kantiana della costituzione di una *Weltrepublik* e di un diritto internazionale: «in questa monografia sul diritto dei popoli ho cercato di estendere queste idee con il fine di stabilire le linee guida di politica estera per una società liberale inserita in una società dei popoli ragionevolmente giusta. Se una società dei popoli ragionevolmente giusta i cui membri subordinano il potere di cui dispongono al raggiungimento di scopi ragionevoli non si dimostrasse possibile, e gli esseri umani si rivelassero per lo più amorali, se non incurabilmente cinici ed egoisti, saremmo forse costretti a chiederci, con Kant, che valore mai abbia per gli esseri umani vivere su questa terra». ⁷⁶

Possiamo notare che per Rawls, come per Kant, l'agire politico si configura come un compito etico, una *sittliche Aufgabe* nei confronti dell'umanità, che spinge la riflessione teorica stessa a “pensare” e proporre le condizioni giuridiche di un “diritto dei popoli” (*Völkerrecht* nel linguaggio kantiano), il quale assicuri il mantenimento della pace e un ordine politico internazionale “rispettoso” della libertà e della dignità dei singoli cittadini. Anche nei testi di Rawls possiamo scorgere *in nuce* la presenza dell'ideale regolativo di un chiasmo filosofico, ovvero la speranza nella costituzione di un ordine giuridico cosmopolitico e di una pace duratura tra i popoli. Al filosofo americano potrebbero,

26 (1984), pp. 103-124; S. VECA, *Kant e il paradigma della giustizia*, in G.M. CHIODI, G. MARINI, R. GATTI (a cura di), *La filosofia politica di Kant*, FrancoAngeli, Milano 2001, pp. 143-152; G. FIASCHI, *Da Rawls a Kant: saccheggiare a ritroso*, in AA. VV., *La filosofia politica di Kant*, op. cit., pp. 173-182; F. PIZZOLI, *Il pensiero politico di John Rawls e le sue ascendenze kantiane*, «Filosofia Politica», 2, XVIII (2004), pp. 199-228.

⁷⁵ J. RAWLS, *Il diritto dei popoli*, cit., p. 12.

⁷⁶ *Ibidem*, p. 171.

dunque, essere attribuite le stesse parole di Kant secondo le quali «l'idea di un diritto cosmopolitico non può passare per un'esagerazione fantastica: essa è il complemento necessario del codice non scritto che, comprendendo il diritto statale e il diritto internazionale, deve divenire diritto pubblico generale e attuare così la pace perpetua; solo a questa condizione possiamo coltivare la speranza di avvicinarci costantemente».⁷⁷

ABSTRACT: This paper deals with Kant's view of a "philosophical chiasmus", by which it is to be understood the political hope of a perpetual peace between the world's states. In his philosophical and political writings, Kant shows how this peace can be achieved through diplomatic means, trying to define the original concept of a "cosmopolitical right" (Weltbürgerrecht). This paper aims at highlighting the modernity of Kant's political perspective, which has been renewed and developed in the twentieth century by many philosophers and jurists as Hans Kelsen and John Rawls.

KEYWORDS: cosmopolitical right, Immanuel Kant, John Rawls, philosophy of history, philosophical chiasmus, political philosophy.

⁷⁷ I. KANT, *Pace perpetua*, cit., p. 97 (AA, VIII, p. 360). Il diritto cosmopolitico teorizzato da Kant può essere interpretato come un'"utopia realistica" (l'accostamento dei due termini ossimorici è tipica di Rawls), un'utopia che può divenire ideale regolativo del pensiero giuridico e dell'agire politico.

NOTE E COMMENTI